

CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI

CAPO 1 | Articolo 89 - DEFINIZIONI

COMMITTENTE

Il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata

RESPONSABILE DEI LAVORI

soggetto che **può** essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto
(Nei LLPP è il Responsabile del Procedimento)

COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE

soggetto incaricato dal committente o dal responsabile dei lavori dell'esecuzione dei compiti di cui all'art. 91
(non può essere Datore di Lavoro, ma neanche il dipendente o il RSPP)

COORDINATORE PER L'ESECUZIONE

soggetto incaricato dal committente o dal responsabile dei lavori dell'esecuzione dei compiti di cui all'art. 92
(non può essere DL, ma neanche il dipendente o il RSPP)

TITOLO IV

CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI

CAPO 1 | Articolo 89 - DEFINIZIONI

IMPRESE AFFIDATARIE

impresa titolare del contratto d'appalto

IMPRESE ESECUTRICI

impresa che esegue un'opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali

LAVORATORI AUTONOMI

persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione

UOMINI GIORNO

entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori

IDONEITA' TECNICO-PROFESSIONALE

possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare

TITOLO IV

CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI

CAPO 1 | Articolo 90 – OBBLIGHI DEL COMMITTENTE O DEL RESPONSABILE DEI LAVORI

NELLE FASI DI PROGETTAZIONE DELL'OPERA SI ATTIENE AI PRINCIPIE ALLE MISURE GENERALI DI SICUREZZA DI CUI ALL'ART. 15

- a) Al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative onde **PIANIFICARE** il lavoro
- b) all'atto della previsione della **DURATA** di realizzazione di questi lavori o fasi di lavoro



Art. 15

- a. Valutazione dei Rischi.
- b. Programmazione della prevenzione.
- c. Eliminazione dei rischi.
- d. Rispetto dei principi ergonomici, concezione posti di lavoro, scelta delle attrezzature, definizione metodi di lavoro.
- e. Riduzione dei rischi alla fonte.
- f. Sostituzione di ciò che è pericoloso.
- g. Limitazione numero lavoratori esposti.
- h. Limitazione uso agenti chimici, fisici e biologici.
- i. Priorità misure protezione collettiva
- j. Controllo sanitario
- k. Allontanamento lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e abitudine ad altra mansione.
- l. Informazione e formazione.
- m. Partecipazione e consultazione dei lavoratori e degli RLS.
- n. Programmazione di misure opportune per migliorare nel tempo i livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di buone prassi.
- o. Misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, lotta antincendio, evacuazione, pericolo grave.
- p. Uso di segnali di avvertimento e pericolo
- q. Manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti con particolare riferimento ai dpi.

TITOLO IV

CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI

CAPO 1 | Articolo 90 – OBBLIGHI DEL COMMITTENTE O DEL RESPONSABILE DEI LAVORI

**PREVEDERE LA DURATA
DEI LAVORI O DELLE FASI DI LAVORO**

**VERIFICARE
L'IDONEITA' TECNICO-PROFESSIONALE
DELLE IMPRESE (AFFIDATARIE, ESECUTRICI
E LAV. AUTONOMI)**

ALLEGATO XVII

nei casi previsti:

**DESIGNARE IL COORDINATORE PER LA
PROGETTAZIONE**
(contestualmente all'incarico di
progettazione)

**DESIGNARE IL COORDINATORE PER LA
ESECUZIONE**
(prima dell'affidamento dei lavori)

TRASMETTERE
prima dell'inizio dei lavori
NOTIFICA PRELIMINARE
(Asl e Direzione Provinciale del Lavoro)

**VERIFICARE L'ADEMPIMENTO DEGLI
OBBLIGHI**
DA PARTE DEI COORDINATORI

TITOLO IV
ALLEGATO XVII

IDONEITA' TECNICO PROFESSIONALE

Ai fini della verifica dell'idoneità tecnico-professionale le

IMPRESE
(affidatarie+esecutrici)

dovranno esibire al

COMMITTENTE (o al RESPONSABILE DEI LAVORI)

ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO

con oggetto sociale inerente la tipologia dei lavori da effettuare

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA

**DICHIARAZIONE DI NON ESSERE OGGETTO DI PROVVEDIMENTI DI
SOSPENSIONE O INTERDITTIVI (art. 14)**

TITOLO IV

ALLEGATO XVII

IDONEITA' TECNICO PROFESSIONALE

LAVORATORI AUTONOMI

dovranno esibire al

COMMITTENTE (o al RESPONSABILE DEI LAVORI)

ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO

con oggetto sociale inerente la tipologia dei lavori da effettuare

~~(DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI)~~



specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni al D.Lgs 81/2008 di macchine, attrezzature e opere provvisoria;

elenco dei dispositivi di protezione individuale

attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria

DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA

TITOLO IV

CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI

CAPO 1 | Articolo 90 – OBBLIGHI DEL COMMITTENTE O DEL RESPONSABILE DEI LAVORI

Il committente o il responsabile dei lavori comunica “alle imprese affidatarie”, alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi

- il nominativo del coordinatore per la progettazione
- Il nominativo del coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

Tali nominativi sono indicati nel cartello di cantiere.

Il committente, inoltre, chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.

Il committente è colui che per primo deve preoccuparsi della gestione della sicurezza dei lavori

e, analogamente a quanto succede per il datore di lavoro,

deve prevedere le "regole" di prevenzione
che dovranno essere rispettate in funzione dei lavori previsti.

dovrà anche preoccuparsi di **verificare** che tali regole vengano aggiornate e rispettate dalle aziende che eseguiranno i lavori previsti.

Si tratta di un compito sia specialistico che organizzativo, che prevede l'impiego di competenze prettamente tecniche, ma anche di capacità organizzative in grado di gestire sia gli adempimenti formali che gli aspetti tecnici.

RESPONSABILITA' DEL COMMITTENTE

**IL COMMITTENTE E' ESONERATO DALLE RESPONSABILITA'
CONNESSE ALL'ADEMPIMENTO DEI SUOI OBBLIGHI
LIMITATAMENTE ALL'INCARICO CONFERITO AL**

RESPONSABILE DEI LAVORI

La nomina del

RESPONSABILE DEI LAVORI

**non esonera il committente dalle
responsabilità connesse alla verifica
degli adempimenti degli obblighi di
cui agli articoli 90, 92 e 99.**

meccanismo

**“vincolante” solo per i lavori
pubblici,**

**RESPONSABILE DEI LAVORI
coincide necessariamente con il RUP**

*«nei cantieri temporanei o mobili, il committente, che è colui che concepisce, programma, progetta e finanzia l'opera, ha, in forza del proprio ruolo, una diretta responsabilità per ciò che riguarda la sicurezza sul luogo di lavoro: è peraltro previsto che questi, laddove non possa o non voglia gestire in proprio tale ruolo, possa designare il **responsabile dei lavori**, quale soggetto incaricato ai fini della progettazione, dell'esecuzione o del controllo dell'esecuzione dell'opera.*

*Tale incarico, lo si voglia o no tratteggiare come una forma di delega, per assumere rilevanza giuridica deve comunque presentare una chiara evidenza formale, di guisa che sia possibile inferire quale sia l'ambito del trasferimento di ruolo e di responsabilità, e deve altresì sostanziarsi anche nel **conferimento effettivo dei poteri decisori, gestionali e di spesa occorrenti.***

Inoltre, poiché con la nomina del responsabile dei lavori si attribuisce a tale soggetto un ruolo di alta vigilanza sulla sicurezza, è da escludere che la relativa nomina possa cadere sul datore di lavoro dell'impresa esecutrice dei lavori, giacché, diversamente opinando, si perverrebbe all'inconcepibile identificazione tra controllore e soggetto controllato per ciò che riguarda la sicurezza del cantiere»

Cassazione penale, sez. IV, 20 novembre 2009, n. 1490

L'ATTO DI NOMINA DEL RESPONSABILE DEI LAVORI

può ricalcare i contenuti della delega di funzioni di cui all'art. 16, D.Lgs. n. 81/2008, quindi:

- a) *che essa risulti da **atto scritto** recante **data certa**;*
- b) *che il delegato possenga tutti i requisiti di **professionalità ed esperienza** richiesti dalla **specifica natura delle funzioni delegate**;*
- c) *che essa attribuisca al delegato tutti i **poteri di organizzazione, di gestione e di controllo** richiesti dalla **specifica natura delle funzioni delegate**;*
- d) *che essa attribuisca al delegato l'**autonomia di spesa** necessaria allo svolgimento delle **funzioni delegate**;*
- e) *che la delega sia **accettata dal delegato per iscritto**.*

TITOLO IV

CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI

CAPO 1 | Articolo 91 – OBBLIGHI DEL COORDINATORE IN FASE DI PROGETTAZIONE

- REDIGERE IL “**PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO**” (PSC)
ALLEGATO XV
- PREDISPORRE IL **FASCICOLO DELL'OPERA** CON LE INFORMAZIONI SUI RISCHI PER I LAVORI SUCCESSIVI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA.
ALLEGATO XVI

CAPO 1 | Articolo 92 – OBBLIGHI DEL COORDINATORE IN FASE DI ESECUZIONE

- VERIFICARE, ATTRAVERSO IL **COORDINAMENTO ED IL CONTROLLO**, L'APPLICAZIONE DEL “PSC”;
- **ADEGUARE** IL PSC ED IL FASCICOLO DELL'OPERA;
- **ORGANIZZARE LA COOPERAZIONE** ED IL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' NONCHE' LA RECIPROCA INFORMAZIONE TRA LE IMPRESE;
- SEGNALARE AL COMMITTENTE O AL RESPONSABILE DEI LAVORI (previa contestazione scritta agli interessati) **INOSSERVANZE DELLE IMPRESE** (alla legge e al piano di sicurezza e coordinamento);
- **SOSPENDERE LE SINGOLE LAVORAZIONI** IN CASO DI PERICOLO GRAVE ED IMMEDIATO DIRETTAMENTE RISCOINTRATO.

ATTIVITA' DEL COORDINATORE IN FASE DI ESECUZIONE

VERIFICA DEI DOCUMENTI

rilasciati dalle imprese per "La qualificazione e l' idoneità tecnico-professionale"

SORVEGLIANZA SANITARIA

Incontri tra i Medici Competenti nelle periodiche riunioni di coordinamento

REPORT MENSILE

Audit e sopralluoghi

ORDINI DI SERVIZIO SICUREZZA

VERIFICA SISTEMI DI ACCESSO

REDAZIONE delle indicazioni metodologiche per la redazione uniforme dei POS

VERIFICA DELLA FORMAZIONE

ATTIVITA' DEL COORDINATORE IN FASE DI ESECUZIONE

VERIFICA DELLA FORMAZIONE/INFORMAZIONE

di tutti i soggetti che operano in cantiere, a qualsiasi livello,
in relazione all'opera da realizzare

VERIFICA DELLA TRASMISSIONE DI TUTTE LE DECISIONI OPERATIVE

in tempi reali ai vari livelli dell'organizzazione di cantiere,
con particolare riferimento alle eventuali interferenze operative
ed alle modifiche tecniche necessarie.

RIUNIONI DI COORDINAMENTO

Durante la prima riunione:

- Redazione VERBALE;
- Verifica della ricezione da parte dell'impresa del PSC e verifica della sua assimilazione;
- Verifica trasmissione delle copia del PSC al proprio rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

RIUNIONI DI COORDINAMENTO

COORDINAMENTO

che si concretizza attraverso delle riunioni



deve essere **PROGRAMMATO** con cadenza periodica

in relazione

allo sviluppo del CRONOPROGRAMMA dei lavori

e d'intesa

con la DIREZIONE LAVORI

oppure può essere convocato dal CSE ogni qualvolta lo ritenga necessario

RIUNIONI DI COORDINAMENTO

Alle **RIUNIONI DI COORDINAMENTO** devono partecipare:

i rappresentanti di tutte le imprese/ditte che operano nel ciclo produttivo

Nel loro corso il CSE deve:

verificare del cronoprogramma

+

fornire disposizioni operative

con particolare attenzione alle eventuali interferenze lavorative

che potrebbero generare situazioni di rischio aggiuntivo

trasmissione immediata ai vari livelli:

direttore di cantiere, capi cantiere, Responsabile della sicurezza delegato, assistenti o preposti, rappresentanti della sicurezza, lavoratori.

COORDINATORE IN FASE DI ESECUZIONE
può eventualmente convocare apposite

RIUNIONI OPERATIVE

con i vari soggetti interessati e, se il caso lo richiede,

prescrivere un
NUOVO MOMENTO INFORMATIVO
ai lavoratori, mirato alla fase lavorativa in corso.

Tutti questi passaggi devono essere oggetto di

VERBALIZZAZIONE

e devono essere sottoscritti dai partecipanti.

IL COORDINATORE IN FASE DI ESECUZIONE DEVE

ANALIZZARE IL PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

di ciascuna impresa che entra in cantiere

Deve richiedere che vengano illustrate nel dettaglio:

- le procedure operative relative alle diverse fasi lavorative.
- le opere provvisorie
- i tipi di macchinari o attrezzature
- i DPI che dovranno essere indossati ed, in caso di utilizzo di prodotti chimici, le relative schede di sicurezza.

Tale documento deve essere consegnato al RLS, almeno dieci giorni prima dell'inizio dell'attività.

L'accettazione del POS deve essere verbalizzata dal CSE, il quale può richiedere modifiche, integrazioni e chiarimenti nel merito nel corso di una riunione che deve essere verbalizzata.

TITOLO IV

CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI

CAPO 1 | Articolo 96 | 97 – OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO DELLE IMPRESE

IMPRESA AFFIDATARIA:

- TRASMETTERE IL PSC ALLE IMPRESE ESECUTRICI ED AI LAVORATORI AUTONOMI

IMPRESA ESECUTRICE:

- REDIGERE IL **PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA** (POS) E TRASMETTERLO AL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE;
- OSSERVARE LE MISURE GENERALI DI TUTELA;
- ATTUARE QUANTO PREVISTO NEI PIANI;
- CONSULTARE, PRIMA DELL'ACCETTAZIONE E DELLE MODIFICHE SIGNIFICATIVE DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO , IL PROPRIORAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA..

Gli obblighi di trasmissione si riferiscono alla trasmissione di dei PSC e POS tra i vari soggetti interessati ai lavori
Art. 101 D.Lgs. 81/2008

